

CIRCOLARE n° 08/2013

DATA: 07/02/2013

A/TO CA: Datore di Lavoro/Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza/RSPP

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 2

Oggetto: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE

Fonti normative

Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 (pubblicato in G.U. il 18 novembre 2004 n. 271) - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio - **Comitato Centrale Tecnico Scientifico** per la prevenzione incendi - riunione 05 luglio 2011

Decreto 06 dicembre 2011 del Ministero dell'Interno - Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Contenuti della norma

Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

- a) per il produttore:
 - a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;
- b) per l'installatore:
 - b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
 - b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
- c) per il titolare dell'attività:
 - c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
 - c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall'**Art. 5 del D.M. 03/11/2004**, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del Decreto sono:

- in caso di rottura del dispositivo;
- sostituzione della porta;
- modifica dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo
- **entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 05 luglio 2011 ha disposto una proroga per la sostituzione dei maniglioni antipanico.

*Il Decreto 6 dicembre 2011, a seguito della riunione del Comitato di cui sopra, si è resa attuativa la proroga di ulteriori 24 mesi dalla data prevista dal D.M. 03/11/2004, **nuova scadenza 16/02/2013.***

| | |
|-----------------|---|
| Obblighi | <i>Entro il 16 febbraio 2013 tutti i maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle uscite di emergenza e delle vie di fuga, devono essere provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004</i> |
| Azione | <i>Verificare la presenza della marcatura CE in corrispondenza dei maniglioni antipanico. Qualora assente provvedere alla loro sostituzione</i> |

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Sicurezza